

**Comunicato agli assicurati in tema di ammissibilità della compensazione dei crediti del contraente *in bonis* (assicurato) con i controcrediti dell'impresa in procedura (assicuratore).**

Il presente comunicato si propone di chiarire alcune ricorrenti problematiche in tema di compensazione ai sensi dell'art. 56 legge fallimentare tra contrapposte ragioni di credito intercorrenti tra il contraente *in bonis* e l'assicuratore assoggettato a procedura.

Al riguardo occorre premettere che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di compensazione fallimentare ha subito una significativa rivisitazione nel corso degli ultimi decenni: dopo un consolidato filone rigoristico, a partire dai primi anni novanta la Suprema Corte ha cominciato ad abbandonare l'interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 56 l.f.; toccherà alla Corte di Cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 775/1999), risolvere definitivamente il contrasto confermando l'indirizzo interpretativo più liberale.

Come è noto l'art. 56 l.f. prevede esclusivamente la compensabilità del credito del contraente *in bonis* verso il fallito sorto prima della dichiarazione di fallimento ancorché non scaduto dopo l'apertura della procedura concorsuale, senza richiamare anche il caso del credito del fallito verso il terzo che abbia i medesimi requisiti: anteriorità ed inesigibilità del credito. L'applicazione letterale della norma comporterebbe, in tal caso, l'obbligo del contraente *in bonis* di assolvere pienamente alla propria obbligazione verso il fallito a fronte del pagamento dei propri crediti in "moneta fallimentare".

Ragioni di equità hanno pertanto indotto la giurisprudenza ad adottare un orientamento più permissivo che poggia essenzialmente sui seguenti principi:

- la contemporanea presenza dei presupposti della esigibilità e della liquidità (ovvero la facile e pronta liquidazione) dei rispettivi crediti, che consentono l'estinzione delle reciproche obbligazioni nella compensazione legale prevista all'art. 1243 del codice civile, non è necessaria nella compensazione fallimentare;
- requisito indispensabile ed unica condizione affinché si attui la compensazione nella procedura concorsuale è l'anteriorità del fatto genetico del credito-debito rispetto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

La c.d. teoria della "radice causale" pone come unico limite alla compensazione la semplice anteriorità al fallimento-liquidazione coatta amministrativa del fatto genetico delle reciproche e

contrapposte situazioni creditorie del fallito-creditore verso il terzo debitore e viceversa.

Alla luce dei principi appena richiamati si definiscono nel seguito le ricorrenti problematiche sottoposte all'esame della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in tema di compensazione:

- **compensazione franchigie e sinistri.** Trattasi delle seguenti reciproche ragioni creditorie: franchigie (credito del fallito- Faro in l.c.a. verso il contraente *in bonis* –assicurato) e sinistri (credito dell'assicurato verso il fallito- Faro in l.c.a.).

Il diritto di credito a titolo di franchigia contrattuale ha causa genetica anteriore alla liquidazione coatta in quanto postula l'operatività della copertura assicurativa in assenza della quale il costo del sinistro viene interamente sopportato dall'"assicurato". Pertanto, l'indennizzo corrisposto direttamente dall'assicurato viene iscritto nello stato passivo al netto della franchigia contrattuale; le ragioni di credito inerenti le franchigie contrattuali debbono ritenersi maturate anteriormente all'apertura della procedura.

Il credito dell'assicurato verso la procedura a titolo di liquidazione del sinistro avvenuta ad opera dell'assicurato responsabile successivamente alla liquidazione coatta amministrativa, ha radice causale anteriore alla liquidazione di Faro, in quanto l'atto del pagamento del sinistro compiuto dall'assicurato attiene al requisito della liquidità del credito, sorto quando Faro era *in bonis* ossia allorquando il sinistro è stato denunciato, aperto e riservato, in virtù del contratto assicurativo stipulato tra Faro e l'assicurato, durante la vigenza delle coperture.

Per tali ragioni la compensazione è ammissibile a fronte del documentato pagamento del sinistro da parte dell'assicurato.

- **compensazione tra regolazione premi e sinistri.** Trattasi delle seguenti reciproche ragioni creditorie: regolazione premi (credito del fallito- Faro in l.c.a. verso il contraente *in bonis* – assicurato) e sinistri (credito dell'assicurato verso il fallito per indennizzi corrisposti ai danneggiati).

Tali reciproche ragioni creditorie sono compensabili avendo causa genetica anteriore alla procedura di liquidazione coatta. Con particolare riferimento al diritto di credito del fallito rispetto alla regolazione premio, la radice causale è il contratto assicurativo concluso in epoca anteriore, secondo il quale le parti hanno stabilito che l'assicurato è tenuto a

corrispondere una parte del premio in via anticipata e a versare successivamente il conguaglio in base ad elementi variabili da comunicare all'assicuratore per consentirgli la determinazione complessiva del premio dovuto per il periodo di assicurazione considerato. Tale calcolo attiene all'esigibilità del credito di Faro, credito sorto anteriormente, che ha origine nel contratto assicurativo, divenuto esigibile dopo la comunicazione degli elementi variabili.

Per tali ragioni la compensazione è ammissibile a fronte del documentato pagamento del sinistro da parte dell'assicurato.

- **compensazione tra regolazione premio e rateo premio non goduto.** Trattasi delle seguenti reciproche ragioni creditorie: regolazione premi (credito del fallito- Faro in l.c.a.- verso il contraente *in bonis* –assicurato) e rateo premio non goduto (credito dell'assicurato verso il fallito- Faro in l.c.a.).

Anche il diritto di credito dell'assicurato ad ottenere la frazione del premio corrispondente al rischio non goduto ha radice genetica nel contratto di assicurazione concluso in epoca anteriore all'apertura della procedura di liquidazione e pertanto è compensabile con il diritto di credito del fallito-Faro in l.c.a. a titolo di regolazione del premio.

Genova, 29 novembre 2012